



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

CONVENZIONE BILATERALE

TRA

L'UNIVERSITÀ DEL SALENTO

E

L'ISTITUTO SCOLASTICO "Istituto Comprensivo Statale Modena 10"

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO NELL'AMBITO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 5 E 13 DEL D.M. N. 249/2010

L'Università del Salento (d'ora in poi denominata "Unisalento") P.I: 00646640755, C.F. 80008870752 -

Prof.ssa Stefania Pinnelli, Direttore dei corsi di specializzazione per il sostegno per il ciclo dell'aa.a.2019/20
Autorizzata alla sottoscrizione della presente convenzione con DR n. 45 prot. N. 14124 del 25/01/20521 la

E

L'Istituto Scolastico "Istituto Comprensivo Statale Modena 10" (d'ora in poi denominato "ISTITUTO"), C.F. n. 94185960369, con sede legale in Modena, Via Albareto, n. 93 - CAP 41122 Città Modena, rappresentato dalla Dott.ssa Viviana Giacomini, nata a Novafeltria (RN), il 23/09/1965, (C.F. GCMVVN65P63F137K) in qualità di Dirigente Scolastico.

PREMESSO che Unisalento è sede amministrativa dei "Percorsi di formazione per il Conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli articolo 5 e 13 del D.M. n. 249 del 10/09/2010", per l'a.a.2019/2020, nei seguenti ordini di scuola: scuola di infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado (d'ora in poi denominato CSS);

VISTO il Decreto ministeriale n.249 del 10/09/2010, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli artt.5 e 13, che disciplinano criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

VISTO il Decreto emanato dal MIUR in data 30 settembre 2011 "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, 249 che disciplina il percorso di specializzazione prevedendo, nell'allegato B:

- 1) che i corsisti debbano obbligatoriamente svolgere il tirocinio nella misura di 300 ore così suddivise: 150 ore di tirocinio diretto e 25 ore di rielaborazione con il tutor dei tirocinanti da svolgersi presso gli istituti scolastici; 50 ore di rielaborazione con il tutor coordinatore e 75 ore di T.I.C. da svolgersi presso le sedi Universitarie;

- 2) che il tirocinio diretto debba espletarsi in non meno di 5 mesi e che deve essere effettuato presso le istituzioni scolastiche e seguito dal tutor dei tirocinanti;
- 3) che le attività di Tirocinio diretto possono prevedere modalità operative basate su "progettualità" proposte dagli Atenei ovvero dalle istituzioni scolastiche; Prot. n. 0186107 del 29/11/2019 - Rep. n. 402/2019 Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo - UOR: Ufficio offerta formativa e diritto allo studio - Classif. III/14
- 4) che le progettazioni debbano essere coerenti con le finalità dei CSS con particolare attenzione alla crescita professionale degli operatori attivi nelle Istituzioni coinvolte nel processo;
- 5) che il Tutor dei Tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. E' individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità previste dal decreto Miur di data 30 settembre 2011 – Allegato B;

CONSIDERATO che il tirocinio viene svolto presso istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, ricomprese nell'elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate, predisposto dall'Ufficio Scolastico Regionale, con cui le università stipulano apposita convenzione a sensi dell'art. 12 del D.M.249/2010; ovvero, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Ministeriale 93 del 30 novembre 2012, nelle istituzioni presso cui il docente tirocinante presta servizio di ruolo a tempo indeterminato o è impegnato in supplenza annuale o sino al termine del servizio ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124, presso l'istituzione ove svolgono l'incarico.

VISTA la nota prot.n. AOODRPU34350 in data 19/11/2020, con cui l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia ha trasmesso l'elenco regionale per l'a.s. 2020/2021 delle istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti dei percorsi di laurea magistrale Scienze della Formazione, di TFA e dei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL), ai sensi del D.M. 249/2010 e del D.M. n. 93/2012.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.6 del D.M. n.93 del 30 novembre 2012, i tirocinanti possono chiedere di espletare il tirocinio presso l'istituzione scolastica del sistema nazionale dell'istruzione ove svolgono l'incarico di insegnamento con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, previa stipula di apposita convenzione e purchè sia accertata dal dirigente scolastico la sussistenza/permanenza dei requisiti previsti dal D.M. 30/09/2011 ed in particolare dei requisiti del tutor dei tirocinanti.

VISTO il D.M. n. 948 in data 1/12/2016 contenente le indicazioni e i requisiti per l'immediata attuazione, per l'a.a.2016/2017, dei CCS;

PRESO ATTO che con circolare ministeriale prot. n. 34823 del 07/11/2019 la Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore del MIUR ha fornito le indicazioni operative per la definizione dell'offerta formativa potenziale dei corsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l'a.a. 2019/2020 - V ciclo.

TENUTO CONTO dell'individuazione da parte di Unisalento dei Tutor Coordinatori (art. 2 lettera d – Decreto MIUR del 30 settembre 2011), a seguito di Avviso pubblico di selezione emanato dal Dipartimento di Storia Società e Studi sull'Uomo;

CONSIDERATO che l'attuazione dei percorsi per la Formazione degli insegnanti richiedono una forte interazione tra Scuola ed Università che sono chiamate a collaborare nel rispetto delle reciproche autonomie;

VISTO il D.R. n. 973 in data 29/11/2019 con cui è stata approvata, subordinatamente al parere del CURC, l'offerta formativa potenziale per V° ciclo - a. a. 2019/2020 dei CSS;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 25/02/2020 che approva l'attivazione per l'a.a.2019/2020 dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per il sostegno;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità dell'Accordo

1. L'ISTITUTO e UNISALENTO stabiliscono un rapporto di collaborazione per lo svolgimento delle attività di tirocinio nel Corso di Specializzazione sul sostegno per:
Scuola secondaria di I grado

(indicare il grado o gradi di scuola)

e in particolare per il tirocinio diretto per un totale di 175 ore, delle quali 150 da svolgersi presso classi o sezioni dell'Istituto, così come previsto dal D.M. 30 settembre 2011 - Allegato B e 25 ore da svolgersi presso l'Istituto in interazione diretta con un tutor individuato dal Dirigente scolastico così come previsto dal D.M. 30 settembre 2011 Allegato B.

2. Ai sensi dell'art.8 comma 3 del D.M. n.93 del 30/11/2012 e dell'art 3 lett. e) del D.M.948/2016, UNISALENTO riconosce all'ISTITUTO un contributo, pari ad una percentuale della quota di iscrizione non inferiore al 10% del totale accertato. Tale contributo sarà versato all'ISTITUTO al termine dei tirocini attivati. Il numero e il nominativo dei tirocinanti autorizzati, sarà trasmesso da Unisalento all'Istituto a seguito della firma della presente convenzione

Art. 2 - Attività di tirocinio nei CSS

1. Il coordinamento delle attività di tirocinio del CSS è affidato al Direttore del corso (D.M. 30 settembre 2011 – art. 3 comma b) che stabilisce, le modalità di collaborazione tra i tutor dei tirocinanti, i tutor coordinatori e i docenti universitari.
2. Le attività di Tirocinio diretto possono prevedere modalità operative basate su "progettualità" proposte da Unisalento ovvero dall'Istituto. Le progettazioni dovranno essere coerenti con le finalità del percorso formativo di specializzazione per le attività di sostegno, con particolare attenzione alla crescita professionale degli operatori attivi nelle Istituzioni coinvolte nel processo.
3. Le attività di tirocinio nella scuola si articolano nelle seguenti fattispecie: osservazione, interventi didattici in collaborazione con il Tutor dei Tirocinanti (didattica assistita), progettazione e realizzazione di percorsi didattici (attività in autonomia) in accordo con e alla presenza del Tutor dei Tirocinanti secondo un modello di alternanza stabilito dal Tutor dei Tirocinanti
4. Le attività di Tirocinio indiretto comprendono attività di supervisione da parte Tutor dei Tirocinanti presso le sedi di tirocinio in merito alla rielaborazione dell'esperienza professionale da un punto di vista personale e psico-motivazionale per un totale di 25 ore.
5. Ai Tutor dei Tirocinanti sono affidati compiti previsti dalla normativa ed in particolare dal DM 249/2010, art 11 comma 3. Essi curano la compilazione del "libretto di tirocinio" del tirocinante appositamente predisposto e dovranno relazionare al Tutor Coordinatore in merito all'attività svolta dal tirocinante.

- 6 L'attività di tirocinio si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto, in collaborazione con l'insegnante Tutor dei Tirocinanti che ne ha seguito l'attività.

Art. 3 – Compiti dell'Istituto

- 1 L'ISTITUTO individua i tutor dei tirocinanti, ai sensi del D.M. 30 settembre 2011 - Allegato B, cui assegnare il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.
- 2 L'ISTITUTO:
 - a. autorizza, con decisione del Capo d'Istituto, la partecipazione del corsista alle attività connesse alla "funzione sostegno" (gruppi H/GLI, incontri con l'équipe, consigli di classe, incontri scuola famiglia, Incontri di progettazione, ecc. necessarie per lo svolgimento del tirocinio; tali attività devono essere in ogni caso condotte nel rispetto dell'autonomia operativa del personale scolastico e con particolare riguardo alla dignità personale degli alunni coinvolti;
 - b. individua le classi nelle quali potrà essere svolta l'attività di tirocinio, in sintonia con gli obiettivi descritti in premessa;
3. Il Dirigente o Coordinatore Didattico dell'ISTITUTO, firma il "libretto di tirocinio" al termine del percorso, e se designato dall'Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell'art. 9 del D.M. 30 settembre 2011, fa parte della commissione d'esame finale del CSS.

Art. 4 – Obblighi dei tirocinanti

- 1 Il tirocinante ha l'obbligo di:
 - a) concordare con la Scuola ospitante i tempi e le modalità della presenza, nel rispetto dell'organizzazione didattica generale e delle varie attività della Scuola;
 - b) assicurare il rispetto del segreto d'ufficio per ogni informazione relativa agli alunni osservati nell'attività di tirocinio;
 - c) chiedere, nel caso di utilizzo di dati sensibili, l'autorizzazione del dirigente scolastico e delle famiglie interessate, garantendo la non riconoscibilità dei soggetti coinvolti.

Art. 5 – Assicurazione

- 1 Gli studenti del CSS sono coperti da assicurazione, a carico di UNISALENTO per la responsabilità civile circa i danni che dovessero involontariamente causare a terzi, persone e/o cose, durante lo svolgimento delle attività di formazione mentre operano fuori sede. A norma di legge sono altresì assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività.

Art. 6 - Trattamento dati personali

- 1 Il trattamento dei dati personali, che si rendesse necessario per garantire la piena realizzazione degli impegni di cui al presente accordo di collaborazione, avverrà da parte di UNISALENTO nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati n. 679/2016.

Art. 7 - Durata e validità della convenzione

1. La presente convenzione ha validità relativamente al CSS autorizzato dal MIUR, con D.M. n 95 del 12 febbraio 2020, presso UNISALENTO.

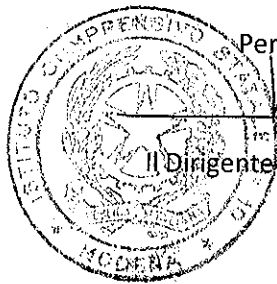
2. La presente Convenzione, redatta in due esemplari di pari valore, sarà registrata in caso d'uso con spese a carico del richiedente, mentre le eventuali spese di bollo sono a carico delle due parti, ognuna per il proprio esemplare.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti in merito all'interpretazione o applicazione della presente convenzione, qualora non venisse definita in via amichevole, sarà rimessa al Giudice competente.
2. Per tutto ciò che non è espressamente convenuto si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Copia firmata della presente convenzione dovrà essere restituita all'Università. Ulteriore copia dovrà essere inviata dall'ISTITUTO all'Ufficio Scolastico Regionale della Regione Puglia.

Per l'Università del Salento

Modena, 01/02/2021



Per l'Istituto Scolastico

Il Dirigente (Dott.ssa Viviana Giacomini)